

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di GIUSEPPE DAVIDE

Accessi fiscali in azienda: regole, limiti e tutele

La Cassazione conferma che la verifica presso l'impresa può svolgersi anche senza il titolare. Poteri dell'Amministrazione Finanziaria, validità della delega e garanzie difensive del contribuente.

L'accesso presso la sede dell'impresa rappresenta uno degli **strumenti istruttori più incisivi riconosciuti all'Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza** nell'ambito dell'attività di controllo fiscale. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 52 D.P.R. 633/1972, richiamato dall'art. 33 D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, e attribuisce ai verificatori il potere di accedere nei locali in cui viene esercitata l'attività economica per effettuare ispezioni documentali, controlli, rilevazioni e acquisizioni di elementi utili all'accertamento.

L'accesso deve essere preceduto da apposita autorizzazione del responsabile dell'ufficio o del comandante del reparto competente. La normativa distingue inoltre tra locali destinati esclusivamente all'attività d'impresa, locali a uso promiscuo e abitazioni private, prevedendo per queste ultime garanzie rafforzate e l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Uno dei temi più dibattuti riguarda la **necessità della presenza del contribuente durante le operazioni ispettive**. Sul punto la legge opera una distinzione precisa. L'obbligo della presenza del titolare o di un suo delegato è previsto esclusivamente per gli accessi effettuati presso studi professionali o artistici. Nessuna disposizione analoga è invece prevista per le verifiche svolte presso imprese, società o altri enti collettivi.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10377/2026 ha ulteriormente chiarito tale principio, confermando che la validità dell'accesso presso i locali aziendali non dipende dalla presenza dell'imprenditore o del legale rappresentante. Le operazioni possono essere regolarmente eseguite anche attraverso soggetti che operano nell'organizzazione aziendale e che siano in grado di collaborare con i verificatori nella produzione della documentazione richiesta.

Particolarmente significativo è il chiarimento offerto dalla Suprema Corte in merito alla **rappresentanza del contribuente durante la verifica**. Secondo i giudici, non è necessario che l'incarico sia formalizzato mediante una procura scritta. La delega può risultare anche da comportamenti concludenti e dall'effettiva partecipazione del soggetto alle attività ispettive.

In tale prospettiva assume rilievo centrale il **processo verbale di constatazione**. L'art. 52 D.P.R. 633/1972 prevede che ogni accesso debba essere documentato mediante verbale contenente le attività svolte, le richieste formulate dai verificatori e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, con indicazione delle ragioni dell'eventuale mancata sottoscrizione.

La Cassazione ha ritenuto che la **sottoscrizione del verbale finale** da parte di un soggetto individuato dal contribuente possa costituire valida conferma dei poteri rappresentativi esercitati durante la verifica, anche quando tali poteri non siano stati formalmente attribuiti all'inizio delle operazioni. Ciò consente di evitare che l'assenza temporanea del titolare o del legale rappresentante possa compromettere la regolarità dell'attività ispettiva.

I poteri dell'Amministrazione Finanziaria trovano comunque un limite nelle **garanzie riconosciute al contribuente**. Lo Statuto dei diritti del contribuente impone il rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e trasparenza. Il soggetto verificato ha diritto a conoscere le ragioni del controllo, a farsi assistere da un professionista di fiducia, a ricevere copia dei verbali redatti nel corso delle operazioni e a formulare osservazioni sul processo verbale conclusivo. Salve specifiche eccezioni, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del PVC.

La pronuncia della Cassazione conferma dunque un orientamento ormai consolidato: **nelle verifiche presso i locali dell'impresa prevale l'effettività della rappresentanza rispetto ai formalismi**, fermo restando il necessario rispetto delle garanzie procedurali poste a tutela del contribuente.